



*Consiglio regionale*

## **Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili.**

### CAPO I

Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione

#### Art. 1

(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 11/2023)

1. L'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

#### "Art. 2

(Sostegno ai Comuni per l'attuazione di interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione Europea)

1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie dei Comuni della Regione, con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, per l'attuazione di investimenti finanziati nell'ambito di programmi nazionali o europei, la Regione interviene con un anticipo di risorse finanziarie da restituire da parte degli assegnatari entro l'esercizio di erogazione, in ossequio al principio di cui al punto 5.5 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ai Comuni, che ne facciano richiesta, nel limite massimo del trenta per cento della spesa per l'investimento in corso di realizzazione e comunque nei limiti di cui al comma 4, a condizione che:
  - a) l'intervento sia formalmente aggiudicato nel rispetto della normativa sui contratti pubblici e quella comunque applicabile alla fattispecie;
  - b) sia stato regolarmente sottoscritto il relativo contratto e sia stata effettuata la consegna formale per l'esecuzione del medesimo;
  - c) sia dimostrata la carenza della necessaria liquidità per concedere il previsto acconto all'impresa incaricata della realizzazione dell'intervento.Nel caso in cui prima del termine dell'intervento siano trasferite, anche parzialmente, al Comune le risorse finanziarie assegnate dallo Stato o dall'Unione europea, le stesse devono essere prioritariamente destinate all'estinzione del debito verso la Regione.
3. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo per un importo complessivo di euro 10 milioni, di cui euro 5 milioni per l'anno 2023 ed euro 5 milioni per l'anno 2024, per la

concessione di crediti, nella forma di anticipazione di liquidità, e adotta, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, gli atti organizzativi necessari e conseguenti.

4. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente articolo sono apportate le seguenti variazioni al bilancio regionale 2023-2025:
  - a) esercizio 2023 in termini di competenza e cassa:
    - 1) nello stato di previsione dell'entrata è iscritto lo stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato: "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidità ai Comuni per interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea" allocato al Titolo 5 - Tipologia 300 - Categoria 01;
    - 2) nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione crediti per anticipazione di liquidità ai Comuni per interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea " allocato al Titolo 3 - Missione 11 - Programma 01;
  - b) esercizio 2024 in termini di competenza:
    - 1) nello stato di previsione dell'entrata è iscritto lo stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato: "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidità ai Comuni per interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea" allocato al Titolo 5 - Tipologia 300 - Categoria 01;
    - 2) nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione crediti per anticipazione di liquidità ai Comuni per interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea" allocato al Titolo 3 - Missione 11 - Programma 01.
5. La Giunta regionale ed il Dipartimento Presidenza (DPA), competente in materia, adottano gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.".

#### Art. 2

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 14/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2023, n. 14 (Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo) dopo le parole "senza dimora" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)".

#### Art. 3

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 19/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2023, n. 19 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione), dopo le parole "tutela ambientale" sono aggiunte le seguenti "e paesaggistica".

Art. 4  
(Modifiche all'art. 2 della l.r. 19/2023)

1. All'articolo 2 della l.r. 19/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
"2 bis. I progetti generali di gestione di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti al preventivo parere dell'Autorità di bacino Distrettuale competente da rendersi nel rispetto delle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche";
  - b) al comma 5, dopo le parole "Carabinieri Forestali" sono inserite le seguenti "nonché con i Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale";
  - c) al comma 7 le parole "ordinaria e" sono soppresse;
  - d) dopo il comma 12 è inserito il seguente:  
"12 bis. I progetti generali di gestione sono elaborati tenendo in considerazione anche le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, in conformità alle norme del piano paesaggistico regionale, e l'autorizzazione degli interventi ivi previsti è subordinata al rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).".

Art. 5  
(Modifiche all'art. 3 della l.r. 19/2023)

1. All'articolo 3 della l.r. 19/2023, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
"3 bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la compensazione dei lavori eseguiti per incrementare la sicurezza idraulica con il valore commerciale attribuito ai materiali litoidi e vegetali estratti di cui ai commi 2 e 3 opera, nei confronti dell'appaltatore, con riferimento alla voce "importo dei lavori", al netto di IVA e spese di carattere generale e altri voci che compongono il quadro economico dell'intervento di manutenzione fluviale.".

Art. 6  
(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 19/2023)

1. L'articolo 4 della l.r. 19/2023 è sostituito dal seguente:

"Art. 4  
(Interventi da attuarsi per ripristinare l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelli attuati in regime di urgenza e somma urgenza, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della

Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 in materia di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) e successive modifiche, dai Servizi regionali competenti ed individuati quali Autorità idraulica, che vengono disposti per ripristinare e conservare il corretto regime idraulico dei corsi d'acqua ed il mantenimento della funzionalità delle difese spondali, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e delle opere di interesse pubblico quali reti infrastrutturali, abitati, aree industriali e commerciali, sono subordinati, ove espressamente previsto, al rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).".

#### Art. 7

(Modifiche alla l.r. 20/2023)

1. Alla legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) agli articoli 2, comma 1, lettera a); 4, comma 3, lettera b); 7, comma 1; 15, comma 2; 16, comma 4, lettera i); 18, comma 3, lettera a); 24, comma 1, lettera g); 26, comma 2; 30, comma 2, lettera d); 65, comma 1, lettera s); 76, comma 2, lettera c), le parole "università" e "istituzioni universitarie" sono sostituite dalle seguenti "Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)";
  - b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), le parole "col sistema universitario" sono sostituite dalle seguenti "con le Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)".

#### Art. 8

(Ulteriori modifiche alla l.r. 20/2023)

1. Alla l.r. 20/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole "quadro dei principi stabiliti" sono sostituite dalle parole "rispetto di quanto stabilito";
  - b) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5, le parole "la Direzione" sono sostituite dalle parole "il Segretariato";
  - c) al comma 1 dell'articolo 10, le parole "per i Beni e le Attività culturali" sono sostituite dalle parole "della Cultura";
  - d) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:  
"c) un rappresentante per ciascuna Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio d'Abruzzo";
  - e) il comma 4 dell'articolo 50 è abrogato;
  - f) all'articolo 68, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:  
"10-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in euro 70.907,16 per l'anno 2023, euro 106.413,60 per l'anno 2024 ed euro 97.032,20 per l'anno 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione

05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61651/1, della parte Spesa del bilancio regionale 2023-2025.

10-ter. Per gli anni successivi al 2025, si provvede con le leggi di bilancio.

10-quater. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati con le risorse del Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027, già approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 9380 final, del dicembre 2022 e le cui quote di cofinanziamento sono state individuate dall'articolo 38 della l.r. 22/2023.";

- g) al comma 1 dell'articolo 80 le parole "articoli 17 e 37" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 17, 37 e 68".

## CAPO II

### Ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili

#### Art. 9

(Modifiche alla l.r. 32/75)

1. Alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 32 (Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico abruzzese), dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

#### "Art. 4 bis

(Grotte e cavità artificiali a fini turistici)

1. Ai fini della presente legge si definiscono "grotte e cavità artificiali a fini turistici" i siti ipogei che presentano valori ambientali, culturali e speleologici interessanti ai fini della valorizzazione e della fruizione turistica e che, sotto un profilo tecnico, presentano un livello di difficoltà per il quale non è richiesto l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi necessari ai fini della progressione speleologica verticale, quali imbragature, bloccanti per corde e/o discensori.
2. Le grotte e cavità artificiali a fini turistici, nel rispetto della normativa vigente in materia, sono attrezzate con passerelle, corrimani, gradini, impianti di illuminazione, di comunicazione e di trasporto e con qualsiasi altro manufatto atto a facilitare e favorire la progressione o a superare tratti di ipogeo in cui la difficoltà di progressione risulti maggiore rispetto a quella consentita dal comma 1, fermo restando l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale richiesti dalle varie tipologie di grotte o cavità artificiali.
3. La Regione Abruzzo, per il tramite della Federazione Speleologica Abruzzese, nell'ambito della gestione del Catasto regionale d'Abruzzo delle Grotte e delle Aree Carsiche della Regione Abruzzo, CA.GRA., istituito sulla base del Protocollo di intesa tra Regione Abruzzo e Federazione Speleologica Abruzzese stipulato in attuazione della D.G.R. n. 424/2021, redige e aggiorna annualmente l'Elenco regionale delle Grotte e cavità artificiali a fini turistici nel quale, per ciascun ipogeo inserito, sono specificati:
  - a) il soggetto giuridico proprietario o concessionario del sito;
  - b) la tipologia della cavità e delle grotte, se artificiale o mista;

- c) la categoria della cavità artificiale secondo la classificazione di cui all'Allegato 1;
  - d) la porzione di ipogeo utilizzabile a fini turistici, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Condizione necessaria ai fini dell'inserimento dell'ipogeo nell'elenco regionale di cui al comma 3 è che lo stesso risulti censito nei catasti ufficiali della Federazione Speleologica Abruzzese mediante:
    - a) l'assegnazione di un numero di catasto;
    - b) la realizzazione di un rilievo ipogeo e la restituzione dello stesso in pianta e in sezione longitudinale;
    - c) la compilazione delle schede catastali ufficiali della Federazione Speleologica Abruzzese.
  5. Ferme restando le disposizioni di cui alla l.r. 25/2004 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo), nelle grotte e nelle cavità artificiali a fini turistici inserite nell'Elenco di cui al comma 3 è consentito l'accompagnamento anche da parte di operatori in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del percorso formativo volontario di accompagnatore per il turismo speleologico di cui al Repertorio regionale degli standard minimi di percorso formativo.
  6. I soggetti giuridici che organizzano attività di accompagnamento nelle grotte e nelle cavità artificiali a fini turistici avvalendosi degli operatori in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del percorso formativo volontario di accompagnatore per il turismo speleologico di cui al comma 5, prima dell'inizio delle visite, acquisiscono le prescritte autorizzazioni di polizia, amministrative e ogni altro provvedimento previsto dalla normativa vigente ai fini dell'espletamento delle attività di accompagnamento e depositano presso l'Amministrazione comunale competente per territorio un piano per la gestione delle emergenze e un piano di sicurezza per la specifica attività di visita.
  7. Restano ferme le prescrizioni, i vincoli, le procedure e le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, dei parchi e delle riserve naturali, in materia urbanistica ed edilizia nonché quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in materia di beni culturali e del paesaggio.
  8. Restano altresì salvi i diritti dei proprietari o di terzi sulle grotte e cave artificiali di cui al presente articolo."
2. Alla l.r. 32/1975 è inserito il seguente Allegato 1 - Elenco delle diverse categorie in base all'originaria funzione e destinazione d'uso per le quali ciascun ipogeo artificiale è stato realizzato:



## Art. 10

(Modifiche alla l.r. 39/2012)

1. Alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 dell'articolo 16, dopo le parole "albo regionale" sono aggiunte le parole "nonché i maestri di sci residenti nel territorio della Regione che abbiano cessato l'attività per anzianità e per invalidità";
  - b) al comma 2 dell'articolo 16, lettera a), le parole "gli iscritti all'Albo" sono sostituite dalle parole "i membri del collegio";
  - c) dopo l'articolo 16 è introdotto il seguente:

## "Art. 16 bis

(Vigilanza della Regione sul Collegio regionale)

1. La vigilanza della Regione sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
  - a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo professionale e l'elenco delle Scuole di sci;

- b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dal ricevimento, approva i regolamenti per il funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d).
  4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale. In tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate a un commissario straordinario fino all'elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.".

#### Art. 11

(Modifica all'art. 4 della l.r. 22/2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 2016, n. 22 (Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo) è aggiunto il seguente:  
"3-bis. Nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), per le sole annualità 2023 e 2024, la durata dell'esercizio dell'attività di somministrazioni di alimenti e bevande nelle sagre e feste popolari di cui al comma 3 è estesa fino a un massimo di 12 giorni effettivi.".

#### Art. 12

(Modifiche alla l.r. 4/2022)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo) è abrogato.
2. L'articolo 6 della l.r. 4/2022 è sostituito dal seguente:

#### "Art.6

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 2024, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Risorse per interventi a favore del mototurismo", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 01, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.



2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con risorse statali ed europee, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della stessa legge.
3. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di turismo provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.".

#### Art. 13

(Modifiche all'Allegato 3 della l.r. 6/2023)

1. All'Allegato 3 di cui all'articolo 37-ter della legge regionale 10 febbraio 2023, n. 6 (Legge di Stabilità regionale 2023) le righe:

|  |                |  |     |
|--|----------------|--|-----|
| Associazione culturale<br>Prospettive – Think Tank<br>Chieti | 5.000,00 euro  | Contributo straordinario spese di<br>funzionamento attività associativa  | DPH |
| Associazione Sulmona Città<br>D'arte                         | 5.000,00 euro  | Contributo straordinario per spese<br>di organizzazione eventi, spese di<br>funzionamento ed attività<br>associative | DPH |
| Comune di Roccasale  | 20.000,00 euro | Contributo straordinario per<br>realizzazione evento "BORGIO DI<br>FATE"   | DPH |

Sono sostituite dalle seguenti:

|   |                |  |     |
|---|----------------|--|-----|
| Accademia musicale<br>Mellianum – Miglianico (CH) | 5.000,00 euro  | Contributo straordinario per<br>progetto formativo orchestra<br>sinfonica giovanile europea                          | DPH |
| Associazione Sulmona<br>Sostenibile Eventi        | 5.000,00 euro  | Contributo straordinario per spese<br>di organizzazione eventi, spese di<br>funzionamento ed attività<br>associative | DPH |
| Comune di Prezza                                  | 20.000,00 euro | Contributo straordinario per spese<br>di organizzazione eventi   | DPH |

#### Art. 14

(Definizione delle procedura di liquidazione, costituzione del Collegio di Liquidazione e ulteriori disposizioni per la liquidazione del CIAPI)

1. Per il completamento della liquidazione dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione (Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria) di cui alle

D.G.R. n. 420/C del 15.07.2019 e n. 466 del 3.04.2020, è costituito un Collegio di Liquidazione composto da tre dirigenti della Giunta regionale in possesso di specifica competenza giuridica, amministrativa e contabile oltre che di pregressa esperienza nella gestione di procedimenti di natura complessa.

2. Il Collegio di Liquidazione di cui al comma 1 è nominato, su proposta dell'Assessore competente in materia di Lavoro, dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto che definisce i compensi ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dell'articolo 60 C.C.N.L. del personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016 - 2018 (Onnicomprensività del trattamento economico).
3. Le perdite dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione risultanti a seguito delle attività di cui al comma 1, e all'esito di specifica proposta da parte delle competenti strutture della Giunta regionale, costituiranno oggetto di riconoscimento del conseguente debito fuori bilancio della Regione Abruzzo ex articolo 73 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'istituzione del Fondo di Liquidazione dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, con stanziamento di risorse per l'ammontare di euro 2.229.035,34 per l'esercizio 2023 e di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.
5. Al bilancio regionale di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
  - a) esercizio 2023:
    - 1) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 2.229.035,34;
    - 2) in aumento parte spesa: Missione 15, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare "Fondo Liquidazione Associazione CIAPI", da assegnare al Dipartimento Lavoro-Sociale, per euro 2.229.035,34;
  - b) esercizio 2024:
    - 1) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 3.000.000,00;
    - 2) in aumento parte spesa: Missione 15, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare "Fondo Liquidazione Associazione CIAPI", per euro 3.000.000,00;
  - c) esercizio 2025:
    - 1) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 3.000.000,00;
    - 2) in aumento parte spesa: Missione 15, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare "Fondo Liquidazione Associazione CIAPI", per euro 3.000.000,00.
6. La Regione Abruzzo subentra negli eventuali crediti vantati dall'Associazione CIAPI non riscossi nella fase di gestione della liquidazione e risultanti dal rendiconto di liquidazione.
7. Sono fatte salve le iniziative della Giunta regionale qualora la situazione debitoria dell'Associazione risulti in tutto o in parte connessa a responsabilità gestionali pregresse, accertate nelle sedi competenti.

8. La Giunta regionale, per il tramite dei competenti Dipartimenti dell'Ente preposti per materia, è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari all'attuazione del presente articolo.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme del codice civile.

Art.15  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 91/4 del 27.6.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE